

GR_GERICHTE U 2020 40 vom 16. Juni 2020

GR Gerichte, 2020-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2020_40

FR: GR_GERICHTE U 2020 40 du 16 juin 2020

IT: GR_GERICHTE U 2020 40 del 16 giugno 2020

Regeste

domicilio | Wohnsitz

Erwägungen

E. 26

consid. 3a con rinvii). Nella decisione 96 I 145 consid. 4c il Tribunale federale ha definito come va intesa la nozione di dimora, precisando che la semplice presenza in un determinato luogo non costituisce dimora. Per dimorare la persona deve abitare nel luogo prescelto. Per abitare si intende disporre di locali abitabili per dormire. La stragrande maggioranza della nostra popolazione dimora nel luogo in cui ha un appartamento per dormire, sia da sola sia con altri conviventi e per la maggior parte di queste persone la possibilità di alloggio stabile è accompagnata dall'intenzione di restare durevolmente in detto luogo (cfr. STA U 17 16 del 27 marzo 2017 consid. 3c con riferimento a BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 92, marginale no. 319). 2.3. La semplice dichiarazione di volontà non basta per stabilire dove una persona abbia il proprio domicilio. Giusta la giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 23 CC, considerando che il domicilio non costituisce uno stato di fatto rilevante solo per il cittadino interessato, bensì comporta delle conseguenze anche nei confronti di terze persone e dell'ente pubblico, l'intenzione soggettiva della permanenza stabile in un determinato luogo riveste rilevanza giuridica unicamente per quanto la stessa si manifesti pure concretamente. Per decidere se esiste l'intenzione di stabilirsi in un determinato posto è determinante pertanto quanto risulta dalle circostanze esteriori oggettive e riconoscibili per i terzi e non unicamente da quello che pretende la persona interessata o dalle sue preferenze (cfr. DTF 132 I 29 consid. 4, 127 V 237 consid. 1, 125 I 54 consid. 2a, 125 V 76 consid. 2a, 123 I 289 consid. 2a e b; cfr. anche STA U 13 85 del 17 dicembre 2013 consid. 2d). 2.4. Siccome il domicilio civile e quello fiscale, di regola, vanno di pari passo, per la determinazione del luogo dove si trova il centro delle relazioni personali è dato riprendere anche la prassi in merito al diritto fiscale. In tale

- 6 - contesto, il rientro regolare presso il luogo di domicilio dei genitori non è ritenuto un criterio in grado di giustificare un domicilio in tal luogo, a meno che venga dimostrato chiaramente che i legami presso il luogo natio siano preponderanti (cfr. STA A 13 34 del 27 agosto 2013 consid. 2c con riferimenti in particolare alle decisioni del Tribunale federale 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.2 e 2C_178/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2). 3. Nel caso di specie, vi sono numerosi fatti che militano contro un domicilio a O.1._____. Anzitutto, va detto che attualmente non è soltanto dubbio se il ricorrente abbia il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni a O.1._____, bensì addirittura se effettivamente vi soggiorni, dal momento che egli stesso sostiene di non poterci vivere per motivi di salute, anche se solo per un periodo transitorio. Che il ricorrente non soggiorni a

O.1._____ è confermato peraltro dal fatto che la sua corrispondenza in questa procedura proviene da O.3._____ (TI), mentre le lettere inviate per raccomandata a O.1._____ non sono state recapitate. A tal riguardo va aggiunto che per la notificazione del precetto esecutivo nell'esecuzione relativa alle imposte comunali scoperte, l'Ufficio esecuzioni Moesa ha dovuto rivolgersi tramite rogatoria alle autorità ticinesi (cfr. doc. 1 convenuto). Già dal 2004 il convenuto ha rilasciato al ricorrente dei permessi di soggiorno settimanali: fino al 2011 per il Comune di O.4._____ (TI) e dal 2011 per O.5._____ (TI). Attualmente il ricorrente dispone di un appartamento nel Comune di O.2._____ (frazione O.3._____ [TI]). Si tratta di un appartamento di tre locali al prezzo mensile di CHF 760.-- (cfr. doc. 6.2 convenuto). Che il ricorrente abiti in detto appartamento appare altamente verosimile. Durante il colloquio con il convenuto il ricorrente sosteneva invece che il suo appartamento a O.2._____ sarebbe solo a scopo di vacanza, come peraltro sarebbe annotato nel contratto. Nel presente ricorso il ricorrente fa poi valere che i locali in detto appartamento servirebbero all'esposizione di opere d'arte nonché per sedute ed eventi di

- 7 - associazioni. Esso verrebbe pure utilizzato dalla sua famiglia e da amici, oltre che da lui, e per soggiorni durante i festival (Jazz, Film, ecc.). Tuttavia, contrariamente alla sua prima asserzione, nel contratto di locazione (doc. 6.2) non vi è menzionata una restrizione di solo utilizzo per vacanza. Inoltre, è stata crociata la casella "uso personale" e non quella per uso commerciale. Il contratto termina poi al più presto per fine luglio 2020 ed è stipulato a tempo indeterminato. Per contro, a O.1._____ il ricorrente possiede un appartamento che apparentemente prende in affitto da suo padre per CHF 250.-- al mese (cfr. contratto di locazione [doc. 6.1. convenuto]). Ma stando a quanto protocollato nella seduta del 6 novembre 2019 (cfr. doc. 6 convenuto), il ricorrente non è stato in grado di esibire alcuna prova di pagamento della pigione. Tantomeno il ricorrente ha inoltrato dette prove in questa procedura. Dinanzi a questo Tribunale, piuttosto, il ricorrente ha affermato che, mancando un impianto di riscaldamento, l'immobile a O.1._____ può essere utilizzato soltanto nei mesi più caldi e quindi solo per metà anno. In più, egli stesso afferma di essere stato a O.1._____ (come minimo) due volte la settimana, per prendersi cura della madre. Ne discende che, nei sei mesi in cui la casa a O.1._____ è abitabile, apparentemente egli vi ha soggiornato soltanto sporadicamente, ma certamente non per la maggior parte del tempo. Di conseguenza, non vi sono indizi oggettivi per poter ammettere una residenza durevole del ricorrente a O.1._____. La sola volontà del ricorrente di mantenersi il domicilio non basta. A queste conclusioni nulla cambiano i certificati medici agli atti del 12 ottobre 2018 e dell'11 dicembre 2019 della dottoressa curante (doc. 7 convenuto). Stando al più recente certificato medico dell'11 dicembre 2019 le condizioni di salute del ricorrente richiederebbero un posto di dimora vicino alle strutture medico- ospedaliere onde permettergli un accesso facile e tempestivo. Il ricorrente sarebbe soprattutto noto ai medici negli ospedali dell'EOC a Lugano e Locarno. Secondo il certificato medico del 12 ottobre 2018 il ricorrente avrebbe presentato delle punture d'insetto che avrebbero provocato una

- 8 - reazione allergica importante. La dottoressa curante affermava che gli insetti causanti l'allergia sarebbero stati presenti nel luogo in cui abitava il ricorrente. Ella consigliava pertanto un trasferimento di domicilio. A tal riguardo va innanzitutto notato che nel certificato medico più recente dell'11 dicembre 2019 non vi è (più) riferimento a un'allergia dovuta a punture d'insetto, ma si parla (in modo generico) di problematiche di salute. Supponendo che il medico curante intendesse un cambiamento di domicilio da O.1._____, consigliando un trasferimento a O.2._____ per via della vicinanza agli ospedali, non è

comprovato che, se non fosse per i problemi di salute, il ricorrente dimorerebbe a O.1. _____. Anzi, il ricorrente consolida piuttosto l'ipotesi di un domicilio a O.2. _____. Se questa è la situazione dal 2018, inoltre, appare difficile ritenerla una situazione temporanea. Ciò contrasta peraltro con la sua affermazione secondo cui, essendo un artista, sarebbe continuamente in posti diversi. La situazione del ricorrente potrebbe essere valutata diversamente soltanto qualora, risolti i problemi di salute, andrebbe a vivere a O.1. _____. 4. Riassumendo, il ricorrente non è in grado di comprovare di risiedere a O.1. _____ e di avervi il centro dei suoi interessi e delle relazioni personali, mentre appare altamente verosimile che ciò sia il caso per O.2. _____, in cui egli attualmente abita. Il ricorso va pertanto respinto.

5. In base all'esito della controversia le spese procedurali sono accollate al ricorrente quale parte soccombente in causa (cfr. la regola di cui all'art. 73 cpv. 1 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]). Giusta la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA al convenuto non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto.

- 9 - 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di CHF 500.00 - e le spese di cancelleria di CHF 194.00 totale CHF 694.00 il cui importo sarà versato da A. _____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.